

DELIBERAZIONE DEL CIPE 12 MARZO 1991

Ripartizione di una quota relativa al finanziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze

(pubbl. sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 1991)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante aggiornamento, modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 27 della predetta legge n. 162/1990 che prevede, per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, un finanziamento di 30 miliardi di lire per il 1990 e di 240.600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

Considerando che in base al predetto art. 27 della legge n. 162/1990 la determinazione dell'organico e delle strutture organizzative-funzionali dei servizi per le tossicodipendenze è affidata al Ministro della sanità, che vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali:

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1991, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome interessate, per le finalità di cui alla legge n. 162/1990, della somma di 30 miliardi di lire per il 1990, con le stesse modalità del Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che in base alla predetta proposta, in attesa dell'attuazione della disciplina prevista dalla più volte citata legge n. 162/1990, si debba tenere conto, nella ripartizione delle risorse disponibili, del numero delle strutture attualmente esistenti e del numero dei tossicodipendenti che affluiscono alle strutture stesse;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni ha espresso il proprio parere in data 19 dicembre 1990;

DELIBERA:

E' assegnata, alle regioni e province autonome interessate, per le finalità indicate in premessa, la somma di 30 miliardi di lire per il 1990, con le stesse modalità del Fondo sanitario nazionale.

Il predetto importo è ripartito, secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato

CIRINO POMICINO

TABELLA

RIPARTIZIONE QUOTA PER POTENZIAMENTO SERVIZI TOSSICODIPENDENTI

(Legge 26 giugno 1990, n. 162)

REGIONE	N. strutture	N. tossicodip.	50% secondo strutture (*)	20% secondo tossicodip. (*)	Totale (*)
Piemonte	66	4.803	1.900	1.331	3.231
Valle d'Aosta	1	154	29	43	72
Lombardia	96	10.815	2.764	2.997	5.761
Provincia aut. Di Bolzano	4	483	115	134	249
Provincia aut. Di Trento	1	356	29	99	128
Veneto	36	5.695	1.036	1.578	2.614
Friuli-Venezia Giulia	12	1.060	345	294	639
Liguria	20	2.612	576	724	1.300
Emilia-Romagna	41	5.639	1.180	1.562	2.742
Toscana	43	3.239	1.238	897	2.135
Umbria	8	788	230	218	448
Marche	24	1.295	691	359	1.050
Lazio	43	2.856	1.238	791	2.029
Abruzzo	9	873	259	242	501
Molise	4	131	115	36	151
Campania	24	2.834	691	785	1.476
Puglia	37	5.207	1.065	1.443	2.508
Basilicata	6	274	173	76	249
Calabria	16	603	461	167	628
Sicilia	24	2.603	691	721	1.412
Sardegna	6	1.817	174	503	677
Totale	521	54.137	15.000	15.000	30.000

(*) In milioni di lire

